

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6397 del 07/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/a, richiesta dalla società Sangiorgi Legnami S.p.a. per l'attività di lavorazioni meccaniche del legno per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6656 del 07/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/a, richiesta dalla società Sangiorgi Legnami S.p.a. per l'attività di lavorazioni meccaniche del legno per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione n. 1591/2014 del 03/06/2014, PG 87568/2014, IP 3462/2014, pratica 2014-f61, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Unico n. 30/T del 08/07/2014 e con scadenza di validità in data 07/07/2029 alla società Sangiorgi Legnami S.p.a. (C.F. e P.IVA 04163110374), per area di gestione dell'attività di lavorazioni meccaniche del legno svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese in data 21/03/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/205/0056010 del 25/03/2025 (**pratica Sinadoc 12428/2025**) dal procuratore della società Sangiorgi Legnami S.p.a. (C.F. e P.IVA 04163110374), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Guido Reni n. 2/2, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazioni meccaniche del legno svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di reflue domestiche ed acque di prima pioggia {Soggetto competente SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Imola};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'attivazione di una nuova emissioni in atmosfera denominata E7, per la modifica dei punti di emissione denominati E1 ed E4, per l'eliminazione dei punti di emissione denominati E2, E3 ed E6 e per l'attivazione di un nuovo scarico in pubblica fognatura denominato S3 costituito dall'unione di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/0062073 del 01/04/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza;
- con PG/2025/0075090 del 18/04/2025 ARPAE SAC comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP, con nota del 15/05/2025 acquisita agli atti di ARPAE con PG/2025/0090021 del 15/05/2025, concedeva alla società istante una proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste;
- la società istante trasmetteva le integrazioni al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 26/06/2025, acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/0115680 del 26/06/2025;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice emissioni in atmosfera dell'AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (PG/2025/0070035 del 14/04/2025);
- Nulla osta per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune di Imola (PG/2025/111374 del 19/06/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/133954 del 24/07/2025);
- Parere per la matrice scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/182653 del 15/10/2025);
- Nulla osta per la matrice scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche del SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola (PG/2025/183588 del 16/10/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Sangiorgi Legnami S.p.a., per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche del legno svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Sangiorgi Legnami S.p.a. (C.F. e P.IVA 04163110374) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	SUAP/Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia"* di competenza del SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Imola con richiamo alla dichiarazione acustica.
4. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata dalla Provincia di Bologna IP 3462/2014, Num. 1591/2014 P.G. n. 87568/2014 del 03/06/2014, con scadenza di validità in data 07/07/2029 e contestualmente richiede al Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

medesimo;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Sangiorgi Legnami S.p.a.
Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A

ALLEGATO A

Matrice scarico costituito dall'unione di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S3

Scarico denominato S3 nella pubblica fognatura acque nere di via Colombarotto (afferente al depuratore comunale di via Gambellara) valutato dal SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come unione di acque reflue domestiche (da servizi igienici e mensa dello stabilimento in oggetto ed anche da servizi igienici di altro edificio adiacente in titolarità ad altra attività e proprietà), acque reflue di prima pioggia di dilavamento piazzali contaminati ed acque residue derivanti dell'attività di bagnatura delle aree stoccaggio legnami effettuata in periodo estivo ed in assenza di piogge in atto " originate da stabilimento destinato ad attività di lavorazioni meccaniche del legno.

La gestione delle aree esterne contaminate e delle acque residue dall'attività estiva di bagnatura dei tronchi è garantita da una vasca di prima pioggia dotata di disoleatore e da procedure operative di spazzatura meccanica e manuale delle superfici interessate.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine i seguenti due scarichi in acque superficiali (Canale dei Molini) esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- scarico denominato S1 costituito da acque meteoriche non contaminate (unione acque di acque meteoriche di dilavamento parte di coperture e aree esterne transito e sosta non contaminate e acque di seconda pioggia separate dalla vasca di prima pioggia). Lo scarico è dotato di saracinesca di emergenza;
- scarico denominato S2 costituito da acque meteoriche di dilavamento delle altre coperture ed aree esterne transito e sosta non contaminate). Lo scarico è dotato di saracinesca di emergenza.

Tali immissioni restano comunque soggette anche alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda).

3. Prescrizioni

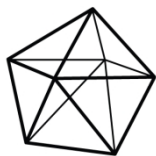
Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Associato del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola con Atto n. 1416 del 16/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/183588 del 16/10/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 84588/25 del 14/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 10/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0115680 del 26/06/2025).
 - "Planimetria scarichi" in scala 1:500 e datata giugno 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0115680 del 26/06/2025 e di seguito riportata come parti integrante del presente Allegato A)

Pratica Sinadoc n. 12428/2025

Documento redatto in data 06/11/2025



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 1416 del 16/10/2025

OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA - SANGIORGI LEGNAMI S.P.A. - VIA SELICE PROVINCIALE 54/A - IMOLA.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 265 del 03/03/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Federica Degli Esposti l'incarico di direzione dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei all'interno della quale è collocato il Servizio Sviluppo Economico del Territorio – Suap associato;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. n. 6305 del 21/03/2025, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta SANGIORGI LEGNAMI S.p.a. (C.F. 04163110374), per l'impianto sito in Comune di Imola via Provinciale Selice 54/A;

VISTO il parere favorevole al procedimento di modifica AUA sopra richiamato, espresso da Hera S.p.a. con comunicazione Prot. n. 0084588/25 del 14/10/2025 pervenuta al Prot. Gen. 23081 del 15/10/2025 e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento del Comune di Imola per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente firmataria dell'atto;

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;



RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, derivanti dall'impianto SANGIORGI LEGNAMI S.p.a., sito in Comune di Imola via Selice Provinciale 54/A, come da indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 0084588/25 del 14/10/2025 pervenuta al Prot. Gen. 23081 del 15/10/2025, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale di Imola per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. In qualsiasi momento potranno essere disposte:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 16/10/2025

la Dirigente
Federica Degli Esposti
(atto sottoscritto digitalmente)



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di IMOLA
Suap Nuovo Circondario Imolese
Area Sviluppo Economico -Turistico e Progetti
Europei
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 14 ottobre 2025
Prot. n. 0084588/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue di dilavamento e prima pioggia in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 13/2025 Richiesta di parere Prot. 68937 del 18/08/2025;
- Rif. pratica SUAP 250/2025 - Sinadoc.n.12428/2025.

▪ Ragione sociale ditta	SANGIORGI LEGNAMI SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SELICE PROVINCIALE, 54/A - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Commercializzazione all'ingrosso di legnami nazionali ed esteri - Lavorazioni Meccaniche del Legno
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento e prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue di prima pioggia e dilavamento piazzali di acque da bagnatura tronchi: vasca di prima pioggia con sezione monoblocco di decantazione, dotata di valvola di non ritorno, e sezione di disoleazione; - Trattamento acque reflue domestiche: vasca biologica
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. GAMBELLARA, VIA GAMBELLARA IMOLA

Vista la richiesta di Modifica Sostanziale AUA per attività di Produzione e Commercializzazione di tavole di legno grezzo;

Visto e considerato che:

1. in prima istanza la domanda è stata presentata per modifica emissioni in atmosfera, impatto acustico e per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e di prima pioggia (Rif.Hera Spa Prot.n.28665/25)
2. a seguito di richiesta integrazioni (da parte di Arpae - Rif.Hera Spa Prot.n.34260/25) la ditta ha



modificato il progetto relativamente alla matrice scarichi destinando lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (Rif. Hera Spa Prot.n.59906/25);

Vista la documentazione allegata alla domanda e alle integrazioni pervenute redatte dal Tecnico Incaricato Ing. Giuseppe Sermasi -Studio Imtech Srl- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.3594/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico TAv.1/2 Rev. 12/06/2025- planimetria Fognature;
- Offerta Vasca di Prima Pioggia del 20/03/2025 _particolare impianto trattamento;
- Relazione tecnica gestione piazzali (Integ Prot 54218/25);
- Relazione Chiarimenti e integrazioni (Prot 54218/25)

Preso Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata, ovvero che:

- l'attività produce e commercializza tavole di legno grezzo. Lo stoccaggio dei tronchi avviene in cumuli sul piazzale nord /ovest del sito e occasionalmente ne viene effettuata la scortecciatura con apposito macchinario, mentre i pacchi di tavole vengono stoccate nel piazzale di fronte al locale "segheria 2"; il ciclo di segheria comprende la segatura dei tronchi e la sezionatura delle assi (in due diversi fabbricati - segheria 1 e 2), con impaccamento finale in cataste. La lavorazione meccanica di troncatura avviene sotto tettoia. Viene eseguita a richiesta anche la verniciatura identificativa delle cataste: operazione manuale eseguita sotto tettoia con prodotti all'acqua. Nei 3 mesi estivi (da metà giugno a metà agosto) viene inoltre effettuata la bagnatura dei tronchi, tenuti in deposito in cumuli sui piazzali a nord del sito, onde evitare la fessurazione del legno derivante dal clima caldo.

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- allo stato di fatto la situazione scarichi è così delineata: Scarico acque reflue domestiche, in forma associata con altra attività adiacente al sito, collettato alla pubblica fognatura di Via Colombarotto - scarichi acque reflue industriali (bagnatura legno), acque reflue di dilavamento piazzali e meteoriche collettate in corpo idrico superficiale;
- il progetto prevede la separazione delle reti acque meteoriche suddividendo tra piazzali con presenza di aree stoccaggio e lavorazione materiale ligneo compresa bagnatura tronchi, e piazzali non contaminati. Per la parte di piazzali interessati da acque reflue di dilavamento, superficie considerata pari a mq.9.000, è prevista l'installazione di manufatto trattamento acque di prima pioggia (volume calcolato V_{pp} e V_{sed} = mc.51,85 utilizzando $cf=100$) con successivo collettamento al tratto di rete fognaria acque nere collettato alla pubblica fognatura;
- l'impianto di trattamento sarà completato da un disoleatore (separatore di liquidi leggeri); è inoltre prevista l'installazione, all'interno del pozzetto di campionamento PC3, di un dispositivo a saracinesca manuale a salvaguardia ambientale per intercettare eventuali sversamenti accidentali e/o situazioni emergenziali scarichi anomali;
- le acque di seconda pioggia saranno collettate alla rete acque meteoriche e convogliate allo scarico in acque superficiali;
- viene adottata procedura gestionale relativamente alla pulizia dei piazzali mediante mezzi aziendali per la rimozione dei residui legnosi da eseguire con frequenza almeno settimanale, mentre con frequenza giornaliera il personale aziendale provvederà alla rimozione di parti grossolane;
- nel sito non saranno organizzati cumuli di segatura sul piazzale privi di contenimento;

Relativamente alle acque reflue industriali derivanti da bagnatura tronchi, la ditta dichiara che :

- l'attività è effettuata nei mesi estivi mediante risorsa idrica da pubblico acquedotto tramite linea dedicata dotata di contatore: si stima che circa il 20% venga assorbita dal legno mentre, trattandosi di acqua nebulizzata, si reputa che circa il 30% evapori già in fase di nebulizzazione; del 50% restante ricaduto sui piazzali si stima che circa il 25% sia la quota sversata in fognatura. La ditta dichiara che per tali caratteristiche quali - quantitative tale refluo possa essere comparato alle acque meteoriche di dilavamento / acque di prima pioggia subendone pertanto il medesimo trattamento;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Colombarotto l'immissione indicata in planimetria al punto S3 derivante dall'insieme di acque reflue domestiche, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e da bagnatura tronchi;**
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione

tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) **Lo scarico delle acque di Prima Pioggia e Dilavamento deve rispettare i seguenti limiti quali - quantitativi:**
 - a) **limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi;**
 - b) **limite massimo di portata istantanea di scarico pari a 0,3 l/sec;****Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
 - **PC3 pozzetto campionamento;**(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) **Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;**
- 6) **Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori:**
 - **installazione a monte della vasca di prima pioggia di dispositivo di grigliatura grossolana;**
 - **adeguamento progetto di predisposizione sistema di trattamento di prima pioggia con dimensioni calcolate (Vsed) con coefficiente di fango (cf) pari a 300;**
 - **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC3.****Trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa, corredata da documentazione fotografica e scheda tecnica aggiornata sistema di trattamento di prima pioggia integrato da sezione di disoleazione e griglia, e se necessario, eventuale aggiornamento planimetrico; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)**
- 7) **Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;**
- 8) **E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)**
- 9) **La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza, giornaliera e settimanale come da piano di gestione piazzali, alla pulizia dei residui di materiale legnoso in essi depositati;**
- 10) **La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti, della griglia e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**
- 11) **I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;**
- 12) **Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi gli eventuali scarti e/o soluzioni da attività di verniciatura, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**
- 13) **Il dispositivo di sicurezza posto a servizio dello scarico S3 deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di controllo e manutenzione;**
- 14) **Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;**
- 15) **Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.**

Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 16) **In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o**

sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

- 17) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Il presente parere fa salvi i diritti di terzi (scarichi in forma associata).

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico TAv.1/2 Rev. 12/06/2025- planimetria Fognature

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Sangiorgi Legnami S.p.a.
Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche del legno svolta dalla società Sangiorgi Legnami S.p.a. nello stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: silo 1-segheria)

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Altezza minima	25	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: non è fissata alcuna periodicità di analisi.

EMISSIONE E4 (provenienza: generatore di calore - essiccatore legno alimentato a biomasse)

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	15	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	45	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	250	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	150	mg/Nm ³
Acido Cloridrico	10	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 6 %

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **frequenza trimestrale** per i primi 2 anni dall'avvio dell'impianto e, sulla base degli esiti, si valuterà di riprogrammare la frequenza; la data di tali monitoraggi dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM).

Il materiale vegetale utilizzato quale combustibile dovrà essere prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e costituito da residui di legno vergine non contaminato da inquinanti come previsto dal DLgs 152/2006 parte V, allegato X nella parte II, sezione 4.

EMISSIONE E5 (provenienza: silo 2)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: non è fissata alcuna periodicità di analisi.

EMISSIONE E7 (provenienza: segheria 2)

Portata massima	10800	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento ha anche origine l'EMISSIONE A1 (provenienza: impianto termico uso civile a metano di potenza termica nominale < 35 KW) non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con

scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incetezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1, E4 ed E7 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E4 ed E7, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

validazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento al seguente elaborato:
 - "Scheda C - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti" contenente il quadro riassuntivo e la planimetria delle emissioni (agli atti di ARPAE con PG/2025/56010 del 25/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 12428/2025

Documento redatto in data 06/11/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Sangiorgi Legnami S.p.a.
Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 54/A

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società Sangiorgi Legnami S.p.a. e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 09/09/2021 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"la modifica non è tale da variare il clima acustico come misurato nella valutazione di impatto acustico del 27/11/2013"*.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 09/09/2021 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/56010 del 25/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 12428/2025

Documento redatto in data 06/11/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.